



Isbn 979-12-5704-048-2 (print)

Isbn 979-12-5704-049-9 (PDF)

Prima edizione: novembre 2025

Copyright: ©2025 Autore/i

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

tel. (39) 733 258 6080

info.ceum@unimc.it

<https://eum.unimc.it>

L'edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web eum.unimc.it secondo i termini della licenza internazionale Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 (CC-BY-SA 4.0).

Il presente volume è stato sottoposto a un processo di *double-blind peer review* esterno, con almeno due revisori, secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 3) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

Nomen omen.

Il nome come diritto della personalità

Riflessioni sparse fra riconoscimenti,
negazioni, mescolanze

a cura di Lina Caraceni

eum

Indice

7 Presentazione

Parte prima. Memoria, conflitti, identità negate e ricostruite

11 Mariano Cingolani
Diritto al nome ed esecuzioni di massa: il contributo delle scienze forensi nella ricostruzione dell'identità delle vittime nell'eccidio delle Fosse Ardeatine

23 Lucrezia Boari
Eccidio delle Fosse Ardeatine: le procedure di identificazione

Parte seconda. Diritti negati, vite vissute. La ricerca del sé e dell'altro nel nome

33 Paola Nicolini
Il nome e la costruzione dell'identità: si cresce solo se "nomi-nati"

43 Benedetta Rossi
"Seconde generazioni" a chi? Chiamare per nome e riconoscere le storie

- 57 Paola Persano
Nel nome del padre, nel nome della patria. Per una storia critica dei razzismi
- 65 Natascia Mattucci
L'altro nome
- Parte terza. Nel segno del diritto: temi e problemi contemporanei
- 77 Elena Ardito
Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un cammino verso la non discriminazione di genere e il riconoscimento della propria identità
- 91 Fabrizio Marongiu Buonaiuti
Il diritto al nome tra diritto internazionale privato e libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea
- 113 Tiziana Montecchiari
Diritto al nome e adozione: questioni controverse
- 125 Laura Vagni
Note comparatistiche sulla tutela post-mortem del nome come diritto della personalità
- 145 Tommaso Guerini
Anonimato su internet e manipolazione digitale del consenso. Una prospettiva penalistica
- 157 Lina Caraceni
"Onomastica e grammatica carceraria": nomi-etichetta, numeri di matricola e identità offese
- 169 Laura Marchegiani
Diritto al nome e segni distintivi dell'impresa
- 183 Autori

Diritto al nome e adozione: questioni controverse*

Tiziana Montecchiari

«Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.

È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante».

Antoine de Saint-Exupéry, *Il piccolo principe*, 1943

SOMMARIO: 1. Il nome come segno distintivo dell'identità personale. – 2. La dimensione familiare del nome. – 2.1 Nome identificativo del padre e/o della madre. – 3. Nome e rettifica anagrafica di genere. – 4. Nome e adozione. – 5. Identità e passato. Nome e diritto di conoscere le proprie origini da parte di soggetto adottato. – 5.1 Il procedimento di interpellato della madre: le linee guida. – 6. L'identità nell'adozione internazionale: la ricerca sulla doppia appartenenza degli adottati. – 7. Narrazioni, nome e adozione internazionale: la storia di Zareb. – 8. Conclusioni.

* Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del progetto “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele” del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

1. *Il nome come segno distintivo dell'identità personale*

La multidimensionalità del diritto al nome, quale diritto fondamentale della personalità di ogni individuo, nonché elemento di collegamento rispetto ad un determinato gruppo familiare, che interseca anche interessi pubblici rilevanti, trova riconoscimento e tutela primariamente a livello civilistico e costituzionale¹.

Infatti, il nome se, da un lato, rientra certamente tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost. e dall'art. 22 Cost., in cui unitamente alla cittadinanza e alla capacità giuridica, si afferma che il nome è tra i diritti fondamentali di ogni individuo di cui quest'ultimo non può essere privato per motivi politici, dall'altro è disciplinato dagli artt. 6, 7, 8 cod. civ. i quali tutelando il nome, ne riconoscono il profilo della irrinunciabilità, insieme alla contestuale tutela dell'identità e della personalità di colui che lo porta.

Dal punto di vista civilistico, il nome è un segno distintivo composto dal prenome e dal cognome (art. 6 comma 2 cod. civ.), dove il cognome è finalizzato a designare il soggetto come appartenente ad un nucleo familiare e il nome è rivolto ad identificare quel soggetto all'interno della famiglia, distinguendolo dagli altri membri: cognome e prenome sono dunque due elementi coesenziali, se utilizzati disgiuntamente non svolgerebbero alcuna funzione identificativa.

L'identità non permette soltanto di individuare un soggetto all'interno della comunità, ma consente di delinearlo con le sue qualità, i suoi pensieri e le sue idee, che si manifestano in comportamenti e azioni, rappresentandolo nella multiformità e molteplicità dei suoi caratteri distintivi e facendolo apparire quale è in effetti, persona diversa dagli altri e uguale solo a sé stessa.

In particolare, l'art. 6 cod. civ. garantisce a ogni individuo il diritto al nome, attribuendo la possibilità di rettificarlo nelle ipotesi e secondo le modalità fissate dalla legge²; i successivi artt. 7, 8, 9 c.c. disciplinano l'azione inibitoria, volta a far cessare *pro futuro* le condotte illecite e la relativa legittimazione ad agire.

La disciplina riguardo al nome risponde, da un lato, a un'esigenza di tipo

¹ C. M. Bianca, *Diritto civile. 1. La norma giuridica e i soggetti*, Milano, 1981; A. De Cuspis, *Nome e cognome*, in *Noviss. Dig. It.*, 11, Torino, 1965, p. 299; L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2002; N. Coviello, *Il nome della persona*, in *Riv. dir. fam. e pers.*, 1, 1986, p. 278; D. Tega, *La giurisprudenza costituzionale sul diritto al nome e all'identità personale*, in *Diritto al nome e all'identità nell'ordinamento europeo*, Milano, 2010; V. Carbone, *I conflitti sul cognome e l'emergere di un diritto all'identità personale*, in *Fam. e dir.*, 2006, p. 469.

² Il cambio di nome è disciplinato dal Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (d.p.r. 396 del 3 novembre 2000), così come modificato dal d.p.r. 54/2012. Inoltre l'art. 34 del d.p.r. 396/2000 vieta di dare al figlio lo stesso nome del padre vivente, così come vieta di dare il nome del fratello vivente (o della sorella se si tratta di una figlia). Il divieto vale soltanto quando i familiari sono in vita, perché altrimenti non si porrebbe nessun problema riguardo all'omonimia. È, tuttavia, possibile usare il nome del padre purché accompagnato da un successivo nome. Non è possibile, però, accompagnare il nome del padre alla parola *Junior* o semplicemente Jr. In Italia, contrariamente a quanto avviene all'estero, è vietato chiamare i figli

privatistico, ossia quella di permettere all'individuo di distinguersi dagli altri soggetti e impedire che qualcuno ne faccia indebitamente uso, dall'altro è funzionale ad un'esigenza di rilievo pubblicistico, che consiste nella possibilità di individuare tra loro i consociati e identificare socialmente la persona.

Ciò nella misura in cui consente allo Stato di conoscere gli appartenenti alla comunità di riferimento e, dunque, attraverso l'individuazione e l'identificazione dei consociati, di tutelare la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, di gestire i servizi pubblici (ad esempio quelli sanitari, quelli scolastici), di regolamentare i traffici aventi rilevanza giuridica, per rilievi di natura tributaria.

Tale assunto consente di spiegare il motivo per cui la materia dello stato civile e dell'anagrafe rientra tra le competenze esclusive dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. i Cost. e trova una analitica disciplina nel d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.

Il nome, tuttavia, si presta, soprattutto alla luce delle vicende che lo hanno da qualche tempo interessato, ad una lettura ulteriore, come veicolo di istanze socialmente avvertite, anche sulla spinta del confronto con altri Paesi europei, meritevoli di attenzione e che non vanno eluse nella interpretazione della disciplina positiva e nel valutare la sua eventuale innovazione³.

Tali istanze possono essere riferite anche a soggetti diversi da quello del cui nome si tratta: i genitori, ad esempio, con il loro interesse a che il figlio risulti all'esterno riconducibile alla famiglia dell'uno o dell'altro o ad entrambe; ovvero il coniuge o l'unito civile rispetto all'uso del cognome dell'altro.

Dunque, a seconda che il diritto sia legato ad una identità in formazione o da conservare, appare diverso lo spettro di interessi e le relative distinte titolarità evocabili dal nome (da intendersi come comprensivo di prenome e cognome, ex art. 6 cod. civ.), che vanno prese in considerazione e bilanciate.

E già si coglie il rilievo di come il nome si presti ad irradiarsi su altri diritti che devono "attraversarlo" in qualche modo per essere distinti, riconosciuti e tutelati.

2. La dimensione familiare del nome

Tra i diritti della personalità il diritto al nome è quello che ha evidentemente il più ampio raggio di riflessi in ambito familiare.

con il nome dei genitori o dei fratelli proprio perché, non essendo concessa l'apposizione dell'aggettivo *junior*, non è possibile effettuare una netta distinzione tra le persone.

³ V. Barba, *Il cognome paterno e la disparità di genere. Una proposta in vista della attesa decisione della Corte costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 22 aprile 2021; L. Santoro, *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore... alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale)*, in *Consulta Online*, 2, 2021.

Molte delle implicazioni scaturenti dalle vicende del nome, dall'assegnazione originaria alla nascita, alla possibile modifica e perdita, sono infatti, in vario modo, legate alla configurabilità di un "nome di famiglia", ovvero cognome di famiglia, e destinate a ricadere in quella specifica sfera, dovendosi così confrontare con i principi che la disciplinano: tra tutti, la parità tra coniugi/genitori e l'interesse del minore.

Le riflessioni sul nome e sulla sua normativa finiscono per rivelarsi, dunque, quali riflessioni sulle stesse relazioni familiari e sulle loro relative trasformazioni, risentendo la disciplina dell'istituto, anche *de iure condendo*, proprio di queste ultime.

Mentre la scelta del prenome è tendenzialmente libera, salvo quanto stabilito dall'art. 34, d.p.r. n. 396/2000, la scelta del cognome – essendo l'elemento del nome che, come detto, consente di collegare la persona alla formazione sociale che lo accoglie e tramandarne così il legame familiare – è storicamente da sempre più vincolata, perché inscindibilmente correlata allo *status filiationis*.

La dimensione necessariamente "familiare" del cognome, emerge chiaramente dalla disciplina prevista dal codice civile in materia di rapporti familiari, con particolare riguardo agli artt. 143 *bis*, 237, 262 e 299 cod. civ.

2.1. Nome identificativo del padre e/o della madre

Importante novità è stata poi riconosciuta dalla Corte costituzionale⁴, secondo cui la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno, nel violare il principio di eguaglianza, è costituzionalmente illegittima.

In particolare, la Corte ha rimarcato «il carattere in sé discriminatorio della disposizione censurata, il suo riverberarsi sull'identità del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori».

Secondo la Corte, infatti,

il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, [poiché] la proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello *status*

⁴ Corte cost., 27 aprile 2022, n. 131, in <www.cortecostituzionale.it>, 2022: in particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 Conv. eur. dir. uomo, dell'art. 262, primo comma, cod. civ. «nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». L'illegittimità costituzionale, relativa alla disciplina sull'attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio, è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato; G. Lucioi, *Brevi note sulla sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale*, in *Giustizia Insieme*, 13 luglio 2022.

filiationis: trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali.

L'ordine di attribuzione dei cognomi, secondo la Corte, va concordato dai genitori.

3. Nome e rettifica anagrafica di genere

Il diritto al nome presenta anche un ulteriore importante profilo, quando si verifica una rettifica del genere che deve essere anche accompagnata dalla modifica del nome, ciò al fine di evitare divergenze sui registri anagrafici⁵, con la precisazione che dal momento in cui viene accolta la richiesta di rettificazione di sesso, non è possibile imporre un mero automatismo di conversione, anche in virtù del diritto all'oblio, ovvero il diritto ad una definitiva rottura con la precedente identità⁶. Segnatamente, non sussiste l'obbligo di cambiare il nome da maschile e femminile e viceversa, anche in quanto esistono prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa ovvero prenomi che possono essere percepiti come maschili o femminili, con conseguente incertezza dovuta ad una conversione spesso non univoca.

Dunque non sussistono obiezioni al fatto che la stessa parte interessata, chiaramente persona adulta, se lo voglia, possa scegliere ed indicare un nuovo nome, quando ciò non si ponga in contrasto con disposizioni normative o diritti di terzi.

Chi si occupa di effettuare la correzione sul registro è l'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato presentato l'atto di nascita⁷.

Con la sentenza di rettificazione di attribuzione di genere pronunciata dal tribunale, si chiede all'ufficiale di stato civile di provvedere alla rettificazione del proprio nome originario nell'atto di nascita custodito all'anagrafe, modificando la indicazione del genere e del nome⁸.

La legge, inoltre, stabilisce che, a seguito della rettifica di sesso, non debba permanere nessuna traccia riguardo il genere e il nome originari del richieden-

⁵ Cass., 17 febbraio 2020, n. 3877, in <www.altalex.com>, 5 marzo 2020.

⁶ In particolare, la Cassazione opportunamente precisa che il nome è «uno dei diritti inviolabili della persona», un «diritto insopprimibile», e nella scelta – da parte di chi chiede una nuova identità anagrafica per registrare il mutamento di sesso – deve «essere assicurato anche un diritto all'oblio, inteso quale diritto ad una netta cesura con la precedente identità».

⁷ Legge 14 aprile 1982, n. 164 «Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso» e successive modifiche con il Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

⁸ A. Lorenzetti, *Nomi in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, 2013.

te, e ciò a salvaguardia della sua *privacy* e del futuro inserimento dello stesso all'interno della società.

4. Nome e adozione

Anche nell'ambito dell'adozione sono state affrontate questioni controverse, in particolare con la sentenza n. 135 del 2023, la Corte costituzionale⁹ ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

L'art. 299 cod. civ., dettato in tema di cognome dell'adottato maggiorenne, stabilisce, infatti, al primo comma che «[l]'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio».

A seguito della sentenza richiamata, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 299 cod. civ., rispetto agli artt. 2 e 3 Cost., avverrà consentendo alla persona maggiorenne adottata di mantenere la priorità del cognome che ha portato nel corso della vita avendo avuto modo di «stratificare il senso della propria identità nella consapevolezza personale e nei rapporti sociali», al fine di tutelare il diritto all'identità personale nel contesto del «principio della libertà di scelta».

Il cognome è in qualche modo un atto della storia di chi lo assume: la Corte costituzionale, infatti, precisa come

a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identità personale, sicché proprio nel diritto all'identità si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile o la necessaria acquisizione di un ulteriore cognome.

Per tali ragioni, continua la Corte, «il cognome originario, intorno al quale si sia venuta a costruire l'identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall'ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori»¹⁰.

⁹ Corte cost., 4 luglio 2023, n. 135, in <www.cortecostituzionale.it>, in cui si è affermato che: «[l]'adottato maggiore d'età può aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi».

¹⁰ Corte cost. n. 135/2023, cit.

Ciò in quanto se quel cognome si è consolidato nel contesto sociale in cui il soggetto si trova a vivere, una preclusione a mantenerlo rappresenterebbe una ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, definito anche come «diritto ad essere sé stessi» come rilevava la stessa Corte costituzionale già nel 2001¹¹.

5. Identità e passato. Nome e diritto di conoscere le proprie origini da parte di soggetto adottato

È opportuno che l'adottato e la sua nuova famiglia vedano protetta la loro *privacy*, non solo per motivi di "sicurezza" (evitare le interferenze inopportune da parte della eventuale famiglia di origine), ma anche per garantire il rispetto di un fondamentale diritto dell'individuo: quello al riserbo sulle proprie vicende personali ed esistenziali.

Il legislatore ha pertanto previsto che qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato debba essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione della sentenza definitiva di adozione a margine dell'atto di nascita dell'adottato da parte dell'ufficiale dello stato civile.

Per essere ancora più esplicito ha precisato che

l'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

Un aspetto molto peculiare legato al nome, all'identità e alla storia esistenziale di un soggetto adottato riguarda il diritto di conoscere le proprie origini, ai sensi dell'art. 28 commi 5 e 6, legge 184/1983, riformato dalla legge 149/2001, ove si prevede che l'adottato possa accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici (presentando un'apposita istanza al tribunale per i minorenni del luogo di residenza) a condizione che abbia compiuto venticinque anni di età¹².

Tale diritto viene riconosciuto anche se l'adottato ha un'età minore, ma nella sola ipotesi in cui vi siano «gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica». Il tribunale competente procede all'audizione «delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto» ed assume «tutte le informazioni di carattere

¹¹ Corte cost. 11 maggio 2001, n. 120, in *Foro it.*, 3, 2002, p. 646.

¹² T. Montecchiari, *Diritto all'identità biologica dell'adottato. Profili esistenziali della famiglia*, in *Studi in onore di Vito Rizzo*, vol. II, Napoli, 2017, *passim*.

sociale e psicologico» utili a valutare che l'accesso a tali notizie «non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente».

Invero, il diritto alla conoscenza biologica delle proprie origini segue una logica anzitutto identitaria, ed è collegata al nome quale espressione a sua volta esistenziale del soggetto, rappresentando quello all'identità personale un diritto fondamentale riconosciuto a ciascun essere umano, ma può nascere anche da un bisogno di salvaguardia della salute e della vita del richiedente, sotteso alla necessità di individuare, ad esempio, particolari patologie di tipo genetico, per le quali sia necessaria un'anamnesi familiare.

È un diritto dell'adottato ad avere accesso alle informazioni relative ai genitori biologici o alla famiglia di origine, salvo tuttavia il limite posto dal comma 7, ossia quando la madre abbia dichiarato al momento del parto di rimanere anonima, poiché appare necessario operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della madre in caso di parto anonimo¹³ ed il diritto di conoscere le proprie origini da parte dell'adottato¹⁴.

La Consulta ha sottolineato¹⁵ l'irragionevolezza dell'irreversibilità del segreto derivante dalla scelta del parto anonimo da parte della madre naturale, qualora non venga accertata l'attualità del rifiuto, e anche un'eventuale modifica di scelta iniziale o l'accertamento dell'avvenuto decesso della madre, o la presenza di altri parenti, come fratelli o sorelle o il padre biologico che potrebbero essere disposti ad incontrare il loro familiare adottato¹⁶.

Nel dibattito si sono «inserite» anche le sezioni unite della Corte di cassazione¹⁷, le quali hanno chiarito che, in assenza di un intervento normativo, le modalità procedurali da seguire per garantire il diritto di accesso alle origini devono essere tratte dal quadro normativo esistente e devono essere

idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la

¹³ Cass., 9 settembre 2022, n. 26616, in <www.aiaf.avvocati.it>, 15 settembre 2022.

¹⁴ La Corte di Strasburgo ha criticato l'Italia per l'assenza di un meccanismo che assicuri il bilanciamento tra gli opposti interessi di madre e figlio, ambedue meritevoli di tutela (Corte EDU, sent. 25 settembre 2012, Godelli c. Italia).

La normativa nazionale, quindi, risulta in contrasto con l'art. 8 Conv. eur. dir. uomo che prevede «il rispetto della vita privata e familiare», anche inteso come possibilità di conoscere le proprie origini o di acquisire informazioni su di esse. Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza nazionale, sia costituzionale che di legittimità.

¹⁵ Corte cost., 18 novembre 2013, n. 278, in <www.cortecostituzionale.it>.

¹⁶ Va aggiunto, infatti, che Cass., 9 agosto 2021, n. 22497, in *Riv. Famiglia*, 5/2022, ha chiarito che l'adottato ha diritto di conoscere non solo l'identità dei genitori biologici, ma anche quella di eventuali fratelli e sorelle biologici adulti. Questo richiede un procedimento giurisdizionale che assicuri la riservatezza e il rispetto della dignità di queste persone, includendo la possibilità di ottenere il loro consenso all'accesso alle informazioni o di accettare un eventuale rifiuto, che impedisce l'esercizio di questo diritto.

¹⁷ Cass. SS.UU., 25 gennaio 2017, n. 1946, in <www.cortecostituzionale.it>.

dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

5.1. Il procedimento di interpello della madre: le linee guida

Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, il procedimento da impiegare è quello di volontaria giurisdizione (già previsto dall'art. 28 commi 5 e 6 legge 184/1983) con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la riservatezza della madre.

L'interpello è una "interrogazione" riservata effettuabile una sola volta. La ricerca e il contatto devono essere gestiti con prudenza e rispetto della dignità della donna, in considerazione della sua età, dello stato di salute nonché della condizione personale e familiare.

Alcuni tribunali per i minorenni hanno adottato delle linee guida che possono così riassumersi: una volta ricevuto il ricorso del figlio, il tribunale forma il fascicolo e lo segreta, la polizia giudiziaria viene incaricata di acquisire le informazioni, se la madre risulta in vita, i servizi sociali recapitano a mani dell'interessata una lettera di convocazione per comunicazioni orali, il giudice viene informato delle condizioni psico-fisiche della madre, il colloquio avviene tra la madre – sola, senza eventuali accompagnatori – e il giudice delegato, ella viene informata della richiesta del figlio di conoscere le sue origini.

A questo punto: se la donna non offre il consenso al disvelamento della propria identità, il giudice ne dà riferimento scritto al tribunale; se la donna consente a rivelare la propria identità, il giudice redige il verbale, che viene sottoscritto dall'interessata e il suo nome viene rivelato al ricorrente.

Infine, il limite di cento anni non opera dopo la morte della madre naturale, come ha infatti chiarito la Corte di cassazione¹⁸, richiamando l'art. 93 codice privacy 2003. In altre parole, il figlio ha diritto di accedere all'identità personale della genitrice,

non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre.

Diversamente opinando, si determinerebbe una totale compressione del diritto fondamentale del figlio. In ogni caso, il diritto di conoscere l'identità della madre non può essere esercitato indiscriminatamente¹⁹; infatti, la procedura di accesso alle origini deve avvenire rispettando i

¹⁸ Cass., 21 luglio 2016, n. 15024, in *Riv. Familia*, 8/2016.

¹⁹ C. Cass., 9 novembre 2016, n. 22838, in <www.altalex.com>, 31 gennaio 2017.

canoni di liceità e correttezza senza pregiudizio di terzi eventualmente coinvolti, i quali possono legittimamente vantare un diritto a essere lasciati soli, ovvero all'oblio e, diversamente, a reclamare che l'accesso ai dati avvenga senza cagione di pregiudizio²⁰.

6. L'identità nell'adozione internazionale: la ricerca sulla doppia appartenenza degli adottati

Un'altra questione problematica in tema di rapporto fra nome e adozione riguarda l'adozione internazionale.

Tale tipo di adozione è un'esperienza che comporta sfide per la costruzione dell'identità personale e sociale dei bambini adottati, che devono integrare nella loro storia le origini, la cultura e la lingua del Paese di nascita con quelle del Paese di adozione.

Al riguardo, la Commissione per le Adozioni Internazionali ha recentemente promosso l'indagine "Doppia appartenenza degli adottati stranieri" per comprendere come i figli adottivi integrano le loro origini e la loro cultura nel loro racconto di vita²¹.

Per i figli adottati la ricostruzione della propria storia e quindi della propria identità, anche attraverso il loro nome, può essere un processo complesso perché comporta la necessità di confrontarsi con eventi dolorosi che possono essere ritenuti un ostacolo all'integrazione.

Lo scopo dell'indagine della Commissione è di acquisire una maggiore consapevolezza sul complesso processo di integrazione dell'adottato internazionale e di tutelare le origini e la costruzione di un senso di identità coeso che prevenga eventuali criticità nel percorso di vita del minore e delle possibili ripercussioni sul piano identitario. Si intende, quindi, offrire ai nuclei familiari e agli operatori nell'ambito delle adozioni internazionali maggiori conoscenze sul ruolo dell'identità dell'adottato, con indicazioni utili a facilitare il percorso di costruzione di una narrazione personale coerente e comprensiva del legame con le origini.

7. Narrazioni, nome e adozione internazionale: la storia di Zareb

«Che belle che sono! E [...] come si chiamano?»

Puntualmente, dopo la risposta con i nomi delle figlie o dei figli, quante

²⁰ C. Cass., 7 febbraio 2018, n. 3004, in <biodiritto.org>, 7 febbraio 2018.

²¹ Commissione per le Adozioni Internazionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Identità culturale e senso di appartenenza degli adottati internazionalmente*, in <www.commissioneadozioni.it>, 4 ottobre 2023.

volte alcuni genitori si sono sentiti domandare con la faccia stupita: «Ah, ma avete tenuto i loro nomi di origine? Come mai?»

È una domanda apparentemente semplice, ma che contiene una visione del mondo adottivo basata su una prospettiva adultocentrica, ovvero che mette al centro le esigenze degli adulti e non quelle del bambino. Il concetto fondante alla base dell'adozione, la sua ragione d'essere, è dare una famiglia a un bambino che non l'ha, e non trovare un bambino per una famiglia. È il bambino il centro e il motore di tutto, e il suo diritto a crescere tra le cure, le attenzioni e, soprattutto l'amore di una famiglia.

E così ritorniamo al concetto da cui siamo partiti, il nome: il bambino che arriva in adozione ha poche cose con sé, anzi spesso non ha proprio nulla, ma una cosa è sempre presente, in ogni caso, il suo nome. Infatti, il nome rappresenta quello che il bambino è stato fino a quel momento, è la sua identità, la sua storia, e se il bimbo arriva da un Paese straniero racconta della sua origine e della sua cultura, perché senza nome non si esiste.

Per il bambino adottato internazionale spesso, negli anni successivi all'arrivo, il nome diventa l'unico legame linguistico con il paese d'origine, e sostituendolo del tutto, che tipo di valore si potrebbe comunicare al bambino rispetto al suo passato?

Egli ha comunque diritto di integrare la parte della sua vita precedente all'adozione senza cancellarla, ciò che avverrebbe sostituendo il nome, perché deve essergli trasmesso anche il rispetto per la sua terra d'origine.

La questione del nome sembra un dettaglio ma, nel caso dell'adozione, è molto delicata e una delle sfide dell'adozione è anche questa: riuscire ad integrare passato e presente. Questi bambini diventeranno un domani adulti consapevoli se potranno dare un senso alla propria storia e costruirsi un'identità che accetti la diversità valorizzandola e non negandola.

Il racconto di un'esperienza vissuta da due genitori, fra i molti, in adozione internazionale, può fornire la dimensione identitaria ed esistenziale del nome in tali delicati contesti

Abbiamo conosciuto nostro figlio insieme alle altre coppie che erano partite con noi. Era piuttosto piccolo ed è arrivato in braccio a un'assistente: aveva i capelli rasati, un corpicino esile, due occhi spenti e dei vestiti lisi, poco adatti al freddo della stagione. Ce lo hanno consegnato così, insieme ad un sacchetto di plastica che conteneva il suo pupazzetto preferito ed una maglietta che lui amava avere con sé prima di addormentarsi. La sua vita era tutta lì. Non possedeva nulla, *solo il suo nome*: Zareb. Io e mia moglie abbiamo deciso di non cambiare il nome a nostro figlio, anche se la legge locale lo permetteva e le autorità ci esortavano quasi a farlo. L'atto del denominare è quel gesto sacro che dà l'identità. Non avevamo il diritto di cancellare la sua identità, l'unica eredità positiva di riconoscimento che aveva ricevuto²².

²² M. Tomassoni, *Adozione Internazionale. È giusto cambiare nome ai bambini che vengono adottati?*, in <aibi.it>, 2 luglio 2023.

8. *Conclusioni*

Il nome è storia e memoria di ogni soggetto e in tal senso, la conoscenza delle origini contribuisce a formare l'identità entrando nell'insieme di realtà che rappresentano il punto di partenza dello sviluppo umano. Per identità si intende la rappresentazione totale di un individuo, che la filosofia esistenziale definisce «unico ed irripetibile», rappresentazione che è fondamento stesso della consapevolezza di ciascuno di essere un soggetto e di essere “quel soggetto” in particolare, con quel nome che lo differenzia da tutti gli altri.

Per tutti è giusto che venga riconosciuto il diritto alla conoscenza delle proprie origini, e dunque anche al proprio nome-cognome familiare onde ciascuno possa avvalersene nei tempi in cui lo ritenga opportuno, o anche mai.

Ciò che non può essere eluso è sancire il principio, riconoscere il diritto, anche al proprio nome e con esso, dare l'opportunità della scelta, che è sempre opportunità di libertà.